



STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
MANDALA
Energie in Movimento

Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall' art. 36 del Codice, è costituita, con sede in PARMA (PR), Via MANTOVA n.239, un'Associazione non commerciale operante nel settore culturale del benessere psico-fisico che assume la denominazione MANDALA Energie in Movimento.
2. L'Associazione opera principalmente all'interno della Provincia di PARMA, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. A discrezione del Consiglio Direttivo, potranno essere aperti sedi secondarie e gruppi collegati.
3. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda all'eventuale Regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo, oltre che all'osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti a cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.
4. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – FINALITA'

1. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
2. L'associazione si propone quale scopo principale la diffusione della cultura del benessere psico-fisico della persona attraverso diversi strumenti volti alla piena consapevolezza dell'individuo e della sua crescita personale. Un laboratorio in cui le persone possono crescere da un punto di

vista individuale, creativo, culturale, sociale e spirituale in cui al centro c'è il rispetto dell'ESSERE in tutte le sue forme. Tale scopo sociale potrà essere realizzato attraverso le seguenti specifiche attività:

- diffondere una cultura che ha come obiettivo il benessere dell'individuo inteso come unione di mente corpo e spirito;
- diffondere e divulgare la conoscenza e la pratica di scienze e discipline olistiche;
- contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'uomo verso se stesso e gli altri, promuovendo integrazione, aggregazione, scambi ed attività culturali in una visione olistica dell'uomo;
- ampliare la conoscenza della cultura del benessere attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione dei soci nel nome di interessi culturali nella funzione sociale di educazione permanente;
- organizzare letture e discussioni di testi o libri che abbiamo come focus la crescita dell'individuo
- promuovere cerchi di donne come spazio di tematiche relative all'universo femminile e di condivisione
- promuovere la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura e del turismo
- divulgare e promuovere la riscoperta e l'applicazione degli antichi saperi e mestieri tradizionali attraverso anche laboratori esperienziali;
- favorire momenti di confronto con altre associazioni e organizzare manifestazioni, rassegne, festival, conferenze, concorsi, degustazioni, incontri con la stampa, premi, saggi, convegni legati al miglioramento interiore dell'individuo e alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere attività divulgativa, attraverso la creazione e pubblicazione di siti internet, social, blog, forum, newsletter, di materiale audiovisivo e editoriale;
- organizzare iniziative culturali, mostre e manifestazioni artistiche, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione di iniziative che hanno come scopo il benessere della persona e miglioramento continuo dello stile di vita, anche attraverso contributi da Enti Locali;
- aiutare con la presenza dei Volontari ogni attività rivolta alla persona e alla comunità;
- gestire strutture pubbliche e private, suolo pubblico, parchi, giardini e locali adatti allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento attraverso collaborazioni con esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi dell'associazione;
- organizzare o gestire attività sportive e di evoluzione personale legate al benessere attraverso eventuali collaborazioni con esperti o personale specializzato quali lo Yoga, il Pilates, lo Stretching dei Meridiani, Meditazione, e altre discipline simili creando momenti di ritrovo e di aggregazione.
- svolgere attraverso il contributo dei volontari attività di supporto alle famiglie con figli in età scolare nel fornire ripetizioni;

- incentivare stili di vita ecosostenibili nel rispetto dell'ambiente con particolare attenzione riguardo a tutte le tematiche di carattere ambientale e di riciclo;
- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi con la presenza di esperti in Naturopatia, Aromaterapia, Riflessologia, Reiki, Chinesiologia, Osteopatia, Shiatsu, Bioenergetica, SQC Spiritual Quantum Coaching, Medicina Tradizionale Cinese, Alimentazione secondo la MTC, e corsi di perfezionamento dell'individuo, seminari, stages, conferenze, manifestazioni, edizioni, sessioni individuali e di gruppo, laboratori sperimentali e creativi di danza, musica, teatro, scrittura, pittura, incontri ludici, fiere, congressi, convegni e viaggi del benessere, vacanze studio;

L'attuazione di tali obiettivi avviene principalmente attraverso il servizio di volontariato dei soci, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione e ne agevolino l'attuazione. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, previa iscrizione all'Associazione stessa.
2. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.
4. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o specifici per meriti culturali. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.
5. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Associazione stessa.
2. Tutti i Soci, con la propria domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e si impegnano a pagare la quota di ammissione stabilita e ad attenersi a quanto contenuto nello Statuto stesso e agli eventuali regolamenti interni e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.
4. Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.
5. L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio.
6. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
7. Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE

1. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno entro i termini di versamento stabiliti dal Consiglio Direttivo. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi.
2. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché i corrispettivi fissati per le attività alle quali egli chiede di partecipare. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Le quote associative non verranno mai restituite.
3. La quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto nelle assemblee sociali, ma solo i soci maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.

Articolo 8 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

1. L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.
2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
 - c) morte;
 - d) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
 - e) totale inattività del socio ordinario per un periodo superiore ad un anno, giudicata dal Consiglio Direttivo;
 - f) scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con accantonamenti annuali;
 - c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
 - d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
 - b) eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
 - c) contributi di enti ed associazioni;
 - d) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
3. E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

Articolo 11 – RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

- 1. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
- 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
- 3. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

Articolo 12 – ORGANI

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - ASSEMBLEA

- 1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
- 3. Le assemblee sono convocate in sessioni ordinarie o straordinarie.

4. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, o altro strumento idoneo, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea si riunisce inoltre quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
 - a) approvazione del rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
 - a) sulle modificazioni dello Statuto o dei regolamenti;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voi presenti.
2. L'assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega nominale per il voto dei soci.
4. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
5. Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.
6. Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.

7. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 4 consiglieri, nominati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo resta in carica per un periodo di 3 esercizi sociali ed i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo esercizio sociale gestito dallo stesso consiglio direttivo.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, per redigere il rendiconto consuntivo, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
5. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica o altro strumento idoneo almeno 2 giorni prima dell'adunanza.
6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.
7. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) fissare l'ammontare annuo delle quote associative annuali ed i relativi termini di pagamento;
 - c) redigere il rendiconto consuntivo;
 - d) compilare i regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - g) suddividere l'attività dell'Associazione in Sezioni ricreativo - culturale differenziate per disciplina di competenza o nominare comitati tecnico-scientifici;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 18 - SOSTITUZIONE

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i

primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica 3 esercizi sociali.
2. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e l'eventuale relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 – SEGRETARIO

1. Il Segretario:
 - a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
 - b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
 - c) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 21 – SCIoglimento

1. per lo scioglimento dell'associazione delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere presentata all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
2. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe.
3. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) sulla nomina del liquidatore;
 - c) sulla devoluzione del patrimonio.

4. Esperita la fase di liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Articolo 23 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA

1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da 3 membri, 2 dei quali scelti dalle parti ed 1, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
2. I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..
3. L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari degli Enti ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Luogo e data

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....